

## **FONDAZIONE ITALIA SOCIALE REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI**

### **Art. 1 – Premessa**

Il presente regolamento disciplina i requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto della Fondazione Italia Sociale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2017 (di seguito lo "**Statuto**") possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di gestione, le persone giuridiche pubbliche o private e gli enti aventi sia natura non lucrativa (Partecipanti non profit) sia lucrativa (Partecipanti for profit) che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, nelle forme e nelle misure determinate nel minimo dal Comitato di gestione. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 10 del presente regolamento in merito alla procedura di nomina dei partecipanti in sede di prima attuazione per la nomina dei membri del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera B dello Statuto.

### **Art. 2 - I Partecipanti**

I Partecipanti si dividono in:

- Partecipanti Fondatori Permanenti;
- Partecipanti Sostenitori.

### **Art. 3 - Partecipanti Fondatori Permanenti**

Il Comitato di gestione può nominare Partecipanti Fondatori Permanenti, con delibera adottata a maggioranza assoluta, le persone giuridiche pubbliche o private e gli enti aventi sia natura non lucrativa sia lucrativa, italiani o esteri, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento e si impegnino a contribuire all'attività della Fondazione con un'erogazione liberale, in denaro o in natura, da destinarsi al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, secondo le indicazioni del Comitato di gestione, non inferiore a € 500.000,00 da corrispondersi in una o più tranches nell'arco di un periodo massimo di 5 anni, con una erogazione minima annua di € 100.000,00<sup>1</sup> da corrispondersi inderogabilmente entro le scadenze stabilite dal Comitato di gestione.

### **Art. 4 - Partecipanti Sostenitori**

Il Comitato di gestione può nominare Partecipanti Sostenitori, con delibera adottata a maggioranza assoluta, le persone giuridiche pubbliche o private e gli enti aventi sia natura non lucrativa sia lucrativa, italiani o esteri, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento e si impegnino a contribuire all'attività della Fondazione con un'erogazione liberale, in denaro o in natura, da destinarsi al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, secondo le indicazioni del Comitato di gestione, per un ammontare che verrà determinato annualmente dal Comitato di gestione ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e che, per l'esercizio 2018, non potrà essere inferiore a €100.000,00<sup>2</sup> da corrispondersi inderogabilmente entro le scadenze stabilite dal Comitato di gestione.

---

<sup>1</sup> Nella seduta del 14 dicembre 2018 il Comitato di gestione, ai sensi del successivo art. 7 del presente Statuto, ha deliberato di modificare l'ammontare del contributo richiesto ai partecipanti fondatori permanenti e sostenitori fissando l'erogazione minima annua in € 50.000,00, a partire dall'esercizio 2019.

<sup>2</sup> Si veda nota precedente

Il Partecipante Sostenitore che ha versato contributi annuali, sia in denaro sia in natura, per un importo complessivo di euro 500.000,00, acquisirà la qualifica di Partecipante Fondatore Permanente.

#### **Art. 5 - Domanda di adesione e procedura di ammissione**

Le persone giuridiche pubbliche o private e gli enti aventi sia natura non lucrativa sia lucrativa, italiani o esteri che intendano aderire alla Fondazione, acquisendo una delle qualifiche di cui all'articolo 2, inoltrano al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve contenere:

- a. dati identificativi del soggetto richiedente: denominazione, tipologia giuridica (s.p.a., s.r.l., ente pubblico, ecc), sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante, recapiti per le comunicazioni;
- b. una presentazione del soggetto richiedente ed una specifica indicazione dell'attività svolta;
- c. la tipologia di Partecipante di cui all'art. 2 in relazione alla quale viene presentata la domanda;
- d. la descrizione del tipo di contribuzione offerta, se diversa dal danaro, quale a titolo esemplificativo il conferimento o trasferimento di beni in natura, l'attribuzione o concessione di diritti su detti beni o di diritti contrattuali per il godimento, o l'utilizzo di beni mobili o immobili, ovvero ancora la messa a disposizione di risorse umane alle dipendenze del soggetto richiedente; l'indicazione del valore di tale contribuzione così come risultante da una relazione peritale di stima, da allegare alla domanda; e l'indicazione dell'eventuale impegno pluriennale alla contribuzione alla Fondazione da parte del soggetto richiedente;
- e. la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto sia il regolamento della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda e l'impegno a mantenere una condotta non in contrasto con le finalità della Fondazione;
- f. la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali, liquidatorie e sentenze di fallimento in corso sia in capo all'ente richiedente che in capo al rappresentante legale;
- g. evidenza del fatto che l'impegno di adesione e versamento è assunto dall'organo che ha i poteri di impegnare il Partecipante.

Alla domanda deve essere allegato lo statuto del soggetto richiedente.

Le decisioni sull'eventuale accoglimento delle domande di partecipazione alla Fondazione sono assunte dal Comitato di gestione con delibera adottata a maggioranza assoluta ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e sono inappellabili.

Le delibere di cui al precedente punto devono essere comunicate al richiedente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione tramite lettera raccomandata o pec ai recapiti indicati nell'istanza.

La qualifica di Partecipante decorre dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale o, per i soggetti che erogano contributi in natura, dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'apposito contratto con la Fondazione.

## **Art. 6 – Perdita della qualifica di Partecipante.**

La qualità di Partecipante Fondatore Permanente o Partecipante Sostenitore si perde per:

- recesso;
- esclusione;

I partecipanti fondatori permanenti e i partecipanti sostenitori possono recedere in qualunque momento dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

L'esclusione è deliberata dal Comitato di gestione nei casi previsti dall'art.5 comma 3 dello Statuto, tra i quali rientrano

(i) la grave e reiterata violazione, constatata da parte del Comitato di gestione, delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi della Fondazione;

(ii) il constatato accertamento da parte del Comitato di gestione di condotta in contrasto con le finalità della Fondazione; (iii) l'apertura di procedure di liquidazione, il fallimento e/o l'apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali; (iv) la mancata corresponsione della erogazione di cui ai precedenti artt. 3 e 4 entro le scadenze stabilite dal Comitato di gestione.

In tale ultimo caso il Partecipante Fondatore Permanente che si sia impegnato al versamento del proprio contributo in più tranches perderà la qualifica di Partecipante Fondatore Permanente, anche con riferimento agli anni in cui il contributo annuale è stato corrisposto e verrà iscritto nel registro dei Partecipanti quale Partecipante Sostenitore per gli anni in cui ha erogato il contributo a condizione che l'importo effettivamente versato negli anni corrisponda al minimo previsto per tale qualifica.

## **Art. 7 – Ammontare dei contributi**

Ogni anno, nella seduta di approvazione del bilancio preventivo, il Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto, conferma o modifica l'ammontare del contributo richiesto per acquisire le qualifiche di Partecipante Fondatore Permanente e Partecipante Sostenitore, a valere sull'esercizio finanziario successivo.

## **Art. 8 - Libro dei Partecipanti.**

I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di Partecipante Fondatore Permanente e Partecipante Sostenitore della Fondazione vengono iscritti in apposito libro tenuto presso la sede della Fondazione stessa a cura del Segretario generale.

## **Art. 9 – Il Collegio dei partecipanti**

Secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione il Collegio dei partecipanti svolge una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione, ed esprime pareri non vincolanti nei casi previsti dallo statuto nonché su ogni argomento ad esso sottoposto dal Comitato di gestione.

I Partecipanti sono membri del Collegio dei partecipanti. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Collegio, nonché le funzioni e i compiti dello stesso sono disciplinati dall'art. 7 dello Statuto. Ai fini di un ordinato svolgimento delle attività del Collegio ciascuno dei partecipanti indicherà un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente.

Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Collegio dei partecipanti per condividere l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi, raccogliere pareri, suggerimenti e linee di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto il Collegio dei partecipanti nomina sei membri del Comitato di gestione che siano espressione dei Partecipanti for Profit e dei Partecipanti Non Profit.

La maggioranza dei membri nominati dal Collegio dei partecipanti deve essere espressione dei Partecipanti Fondatori permanenti.

La nomina dei membri è deliberata dal Collegio con votazione a maggioranza assoluta. I candidati, che devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 8 commi 2 e 4 dello Statuto, sono presentati alla votazione del Collegio dei partecipanti dal Presidente della Fondazione. I candidati dovranno soddisfare la summenzionata suddivisione fra Partecipanti for Profit e Partecipanti Non Profit, nonché fra Partecipanti Fondatori permanenti e Partecipanti sostenitori.

#### **Art. 10 – Nomina del Collegio dei partecipanti in sede di prima attuazione**

Il Collegio dei partecipanti si intenderà costituito e idoneo a nominare i membri del Comitato di gestione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) dello Statuto appena raggiunto un numero minimo di Partecipanti almeno doppio rispetto al numero di Consiglieri che deve nominare.

In sede di prima attuazione il Comitato di gestione delibera all'unanimità dei suoi componenti.